

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM))
Scheda 4 2011/0477	Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la Direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0209	Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha omesso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010, trascurando di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Pertanto, da tale data, sarebbero dovute risultare adottate le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall'accoglimento dei rilievi della Commissione europea potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sul bilancio pubblico, dovuti alla necessità di aumentare, con apposito Regolamento del Ministero dell'Economia e Finanze, la dotazione di fondi degli enti pensionistici.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell’art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che il Governo ha inserito il provvedimento, recante attuazione della Direttiva 2009/110/CE, nel Disegno di Legge Comunitaria per il 2011, già approvato dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2011. Attualmente, si è in attesa che il testo normativo in oggetto venga approvato dal Senato della Repubblica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I. Invece, le disposizioni residue rispetto a quelle specificatamente indicate debbono essere recepite entro la diversa data del 31 dicembre 2011. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/76/UE, il Ministero dell’Economia e Finanze ha presentato la richiesta di apportare, al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, un emendamento recante la trasposizione delle norme di cui alla stessa Direttiva. Tale emendamento riprende le disposizioni contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia il 30 marzo 2011, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2011 n. 80 e intitolato “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0477 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Direttiva 2009/49/CE, che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e in relazione all’obbligo di redigere conti consolidati, non è ancora stata recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/49/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0214 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2009/44/CE che modifica la Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell'ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2009/44/CE, che modifica la Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti.

Ai sensi dell'art. 3 della sopra menzionata Direttiva 2009/44/CE, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 30 dicembre 2010, applicandoli entro il 30 giugno dello stesso anno. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, in attuazione della Direttiva 2009/44/CE, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 48. Pertanto, in data 29 settembre 2011, si è pervenuti all'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0209 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, la Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, non sarebbe ancora stata trasposta nell’ordinamento interno.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nell’ordinamento nazionale, entro la data del 30 giugno 2009. Ciò fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 1, punto 3, punto i), seconda frase, 7, paragrafo 1 bis e 10, paragrafo 1, della Direttiva 94/19/CE come modificato dalla presente Direttiva, le quali dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2010. I menzionati provvedimenti attuativi dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/14/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell’Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - vengano a godere di un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli Stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell' 8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0208	Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2011/0474 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Ai sensi dell’art. 12 della stessa, gli Stati membri adottano, entro il 12 gennaio 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell’ambito dell’ordinamento interno.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei suddetti provvedimenti attuativi, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/114/CE mediante Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.